



COMUNE DI PESCAGLIA  
PROVINCIA DI LUCCA

## INFORMATIVA IMU 2021

Il Comune di Pescaglia ha confermato le aliquote in vigore nell'anno 2020.

Di seguito si elencano le aliquote che i proprietari dovranno applicare per il pagamento dell'IMU 2021

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (una unità per tipologia: C2-C6-C7)	NULLA
Abitazione principale classificata nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	<b>6 per mille</b> (detrazione € 200,00)
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili locati adibiti ad abitazione principale	7,6 per mille il proprietario
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado	7,6 per mille il proprietario con abbattimento della base imponibile del 50% se: 1- l'immobile dato in comodato deve essere utilizzato come abitazione principale; 2- il contratto di comodato deve essere registrato; 3- il comodante deve possedere un solo altro immobile in Italia; 4- il comodante deve

	<p>risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui ha sede l'immobile concesso in comodato.</p> <p>N.B.: Il possesso di tali requisiti deve essere attestato con il modello di Dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011</p>
Terreni Agricoli	NULLA
Fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" immobili produttivi con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	10,6 per mille
Immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE	10,6 per mille

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento IMU deve essere effettuato in autoliquidazione (il Comune non invia i modelli di pagamento) pertanto i contribuenti devono provvedere autonomamente:

- **Acconto entro il 16/06/2021**
- **Saldo entro il 16/12/2021**

I versamenti possono essere effettuati presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando esclusivamente il modello **F24** indicando il **codice catastale del Comune di Pescaglia: G480**.

Per le esenzioni e/o riduzioni per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria Covid19, si rimanda alle disposizioni statali.